

OCDPC 558_2018: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018

IL SOGGETTO ATTUATORE – BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Decreto Commissario delegato R00212 del 22.06.2020

LETTERA DI INVITO

Alla Ditta _____

PEC:

Oggetto: Ripristino integrale della pavimentazione del lastrico solare - restauro e revisione cornicioni e portico Edifici F, G, H, I e T - demolizioni magazzini pericolanti del Complesso immobiliare ex ospedale Forlanini

Premesso che:

- Presso il Compendio immobiliare denominato Ex Ospedale Forlanini, sito in Roma, nel quadrilatero ricompreso fra Piazza Carlo Forlanini, Via Bernardino Ramazzini, via Portuense e via Giacomo Folchi, durante gli eventi calamitosi delle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, si sono verificati ingenti danni.

In particolare, in diversi edifici costituenti il Compendio si è riscontrato il distacco di considerevoli porzioni di cornicioni, il sollevamento di parti della pavimentazione che costituisce il lastrico solare, la rottura di molteplici vetri, oltre la caduta di rami ed alberature ad alto fusto all'interno del giardino monumentale facente parte del complesso.

- Il progetto definitivo dei lavori di "Ripristino integrale pavimentazione lastrico solare - restauro e revisione cornicioni e Edifici F, G, H, I e T - restauro portico Edifici F, G, H, I - demolizioni magazzini pericolanti del Complesso immobiliare Ex Ospedale Forlanini" è stato redatto dallo Studio Alcotec S.p.a. e validato, ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal RUP e Progettista.
- l'importo dei lavori in argomento ammonta ad euro 786.220,45 al netto dell'IVA, di cui euro 87.518,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; la durata dell'appalto è stabilità per giorni 270 a partire dalla firma del verbale di consegna lavori;

Ai fini dell'acquisizione dei lavori in oggetto, è intenzione di Codesta Amministrazione indire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021 e dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO), alla quale codesta Impresa, selezionata tra gli operatori economici abilitati sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con qualificazione nella categoria OG2 classifica III o superiore all'interno dei bandi "Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio Culturale", è invitata a partecipare presentando la propria migliore offerta.

In ottemperanza all'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della natura del presente affidamento, non è possibile procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro 5 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE

1. DEROGHE AL D.LGS. 50/2016

Ai fini dell'espletamento della procedura in oggetto si richiamano in generale le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (da ora in avanti O.C.D.C.P.) relative ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, che hanno interessato anche il territorio della Regione Lazio, nonché, in particolare, le O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3 dell'ordinanza suddetta che dispone che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare:

- all'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, disponendo l'efficacia immediata al contratto e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, prima di dette verifiche positive non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
- all'art.105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

La stazione appaltante si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità di garantire nel più breve tempo possibile gli interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e del ripristino delle condizioni di sicurezza, in particolare:

- con riferimento alla deroga all'art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all'impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;
- con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto.

2. STAZIONE APPALTANTE

Regione Lazio – Il Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi per l'emergenza maltempo (ex Decreti del Commissario Straordinario n. R00212 del 22.06.2020) - VIA C. COLOMBO, 212 00156 ROMA

PEC: saottobre2018.bilancio@regione.lazio.legalmail.it

RUP: Ing. Alessandra Ajese – 06/5168.3470

Mail: aajese@regione.lazio.it

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI

Gli interventi che si propongono sono i seguenti:

Opere di Bonifica Impianti:

Rimozione macchine CDZ dai terrazzi praticabili previa verifica funzionale degli impianti

Demolizioni e rimozioni

Demolizione delle pavimentazioni e della malta di allettamento fino al rinvenimento dell'impermeabilizzazione originaria in catrame e sabbia, previa disinfestazione e diserbo ove necessario (edificio I);

Rimozione intonaco alla base delle pareti perimetrali per incassare il verticale di guaina;

Isolamento termico ed impermeabilizzazione

Levigatura superficiale dello strato di impermeabilizzazione rinvenuto;

Lisciatura con malta e integrazione di parti inconsistenti o de solidarizzate;

Primer bituminoso;

Guaina armata con poliestere 4 mm -15° (primo strato);

Guaina armata con poliestere 4 mm -15° (secondo strato);

Isolamento termico in estradosso realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso di spessore pari a 3 cm;

Pavimenti

Realizzazione di Pavimento in marmettoni in cemento cm 40x40 con isolamento aderente da cm 6;

Ricostruzione della fascia perimetrale di intonaco a coprire i verticali di guaina e rifacimento della tinteggiatura;

Guaina armata con poliestere 4 mm -15° (primo strato) sui terrazzi non praticabili (magazzini);

Guaina ardesiata (secondo strato) sui terrazzi non praticabili;

Opere di Bonifica Locali interni all'intradosso della copertura;

Stripout parziale di mobilio, materiale cartaceo, vestiario e suppellettili in ambienti oggetto di lavorazioni;

Pulizia e disinfezione locali vari per presenza di guano e rifiuti vari;

Rimozione del controsoffitto aderente in fibra vegetale e gesso;

Riparazione della superficie di calcestruzzo con trattamento dei ferri di armatura;

Opere di Restauro

Recupero e riutilizzo della pavimentazione della balconata ai corpi di fabbrica F e G.

Per una dettagliata descrizione delle opere, delle modalità di esecuzione dei lavori e delle quantità dei materiali si vedano gli elaborati del progetto definitivo.

4. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

4.1 Oggetto appalto: l'appalto ha per oggetto: intervento codice R602 "lavori di ripristino integrale della pavimentazione del lastrico solare - restauro e revisione cornicioni e portico Edifici F, G, H, I e T - demolizioni magazzini pericolanti del Complesso immobiliare ex ospedale Forlanini" CUP: F85F21001160001 CIG 895261184E ai sensi ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558 *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018.*

4.2 Tipo di appalto: sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3 della Legge N. 120/2020, così come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021.

4.3 Il luogo di esecuzione: Piazza Carlo Forlanini, 1 Roma.

4.4 Durata dei lavori: 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. Stante l'urgenza dei lavori la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

4.5 Ammissibilità di varianti: al ricorrere dei presupposti e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016.

4.6 L'importo a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 786.220,45, di cui € 87,518,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%.

4.7 Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 87.518,78.

4.8 L'importo dei lavori, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 698.701,67 oltre IVA.

4.9 Opzioni: Il progettista incaricato, ha effettuato una serie di rilievi metrici e fotografici che hanno interessato l'intera consistenza edilizia dei corpi di fabbrica oggetto di intervento, rilevando ulteriori criticità nei piani sottostanti i lastrici solari dovute alle infiltrazioni di acqua con il conseguente ammaloramento degli intonaci e delle murature ivi presenti; La S.A. si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 106 c. 1 del Codice degli Appalti, gli ulteriori interventi stimati in euro 388.795,86 di cui euro 35.667,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore stimato dell'appalto, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, comprensivo dell'opzione COVID è pari ad € 1.175.016,31 al netto di Iva.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Descrizione	Cat.	Class.	Qualif. Obbligatoria	Importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subappaltabile (si/no) <50% del contratto
Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio Culturale	OG2	III	SI	€ 1.175.016,31	100%	prevalente	SI - subappaltabile nei limiti di legge.
TOTALE					100,00		

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45, co. 2 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno

- mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Si evidenzia che l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara nell'aggregazione di imprese di rete possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Inoltre, i R.T.I. (costituiti o costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell'art. 48, co. 4, le categorie dei lavori e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto

di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo punto 6.1 di cui all'art. 80 del Codice.
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 6.2;
- essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3;

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di

gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

6.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80, del Codice dei Contratti;
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, "un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.";

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice

6.2. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una **SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento di cui al DPR 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

Categoria OG2 - (Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio Culturale), classifica III, categoria prevalente a qualificazione obbligatoria.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che:



- All.01_Domanda di partecipazione;
- All.02_Schema di offerta economica;
- All.03_Lettera di invito
- All.04_Schema di contratto;
- All.05_DGUE;

Il progetto dell'intervento è disponibile e scaricabile al seguente link:

<https://www.acquistinretepa.it>

Comunque sarà possibile chiedere copia della documentazione di progetto oltre il suddetto termine, mediante richiesta al RUP Ing. Alessandra Ajese alla casella di posta: aaiese@regione.lazio.it; PEC: politichevalorizzazione@regione.lazio.legalmail.it

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ai fini della presentazione dell'offerta **non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio**, considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti, secondo le modalità riportate al capo precedente, è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta e considerato, altresì, lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto con le conseguenti limitazioni alla libertà di circolazione a tutela dell'incolumità e della salute pubblica.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

8.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

8.2 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

9. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

9.1 E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma elettronica Mepa **entro 5 giorni dal termine stabilito per la ricezione delle offerte**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

9.2 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, in forma anonima, a tutti gli invitati alla procedura di affidamento attraverso la piattaforma MePa almeno **tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte**.

9.3 Salvo quanto disposto nei precedenti punti 9.1 e 9.2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi attraverso la piattaforma MePA; diversamente, la Regione Lazio – Soggetto attuatore delegato per l'emergenza maltempo, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.4 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

10. SUBAPPALTO

10.1 **Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.**

10.2 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

10.3 Si precisa che:

a) ai fini di quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice e fermo restando il limite di cui al successivo comma 2 del Codice, le categorie dei lavori per le quali è ammesso il subappalto sono quelle specificate nel precedente paragrafo 4.

- Categoria Prevalente: OG2 classifica III o superiore

b) Quota % di subappalto:

ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il **limite massimo del 50%** dell'importo contrattuale complessivo;

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti non è ammesso.

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI

12.1 Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, ***“nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale”***.

12.2 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice. **La stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016.** Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse **è inferiore a cinque** (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020) (Nel caso in cui le offerte dovessero essere pari a 5, per le esigenze di estrema urgenza esposte al punto 1, la Regione Lazio – Soggetto attuatore Delegato per l'emergenza maltempo, ai fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all'articolo 4, comma 7, dell'O.D.C.P.C. n. 558/2018, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a **5 giorni**).

12.3 È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dalla Regione Lazio Soggetto attuatore delegato per l'emergenza maltempo conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà della Regione Lazio - Soggetto attuatore delegato di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, la Regione Lazio il Soggetto attuatore delegato, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

12.4 Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Regione Lazio Soggetto attuatore delegato, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

12.5 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Soggetto attuatore delegato emergenza maltempo potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dal Soggetto attuatore delegato emergenza maltempo e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

12.6 Per le stesse motivazioni legate all'estrema urgenza dei lavori, già rappresentate in premessa, in deroga all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula. Fermo che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto.

12.7 Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, (salve le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e 5 del medesimo articolo) o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto il Soggetto attuatore delegato emergenza maltempo provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

12.8 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e gli altri elaborati del progetto definitivo, nella presente lettera d'invito e suoi allegati;

12.9 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;

12.10 Tutte le dichiarazioni richieste:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- c) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni ai sensi degli artt.76 d.lgs. 50/2016;
- d) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;

12.11 Le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sul portale Mepa o ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi del precedente punto 12.10 lettera c) o all'indirizzo di posta elettronica certificata dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.76, comma 5, del Codice;

12.12 Ai sensi dell'art.76 del Codice e dell'art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione,

dovranno essere tempestivamente segnalate via PEC all'indirizzo diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;

12.13 In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;

13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

14. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con Fondi della contabilità speciale dell'emergenza maltempo 2018.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto "a misura" e sarà effettuato come previsto dallo Schema di Contratto. E' inoltre, prevista, dal combinato disposto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 e art. 207, comma 1, del decreto Rilancio, tenendo conto delle risorse disponibili della stazione appaltante, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

15. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

16. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

Ai sensi della Delibera ANAC del 29 dicembre 2020, n. 1121, gli O.E. invitati a partecipare sono tenuti al pagamento della contribuzione, per un importo pari ad euro 70,00, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. **La mancata**

dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma, entro il termine di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

17. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 4.8;

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'individuazione dell'offerta migliore sarà determinata col criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11/09/2020.

La stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016.

Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020) (Nel caso in cui le offerte dovessero essere pari a 5, per le esigenze di estrema urgenza esposte al punto 1, la Regione Lazio – Soggetto attuatore Delegato per l'emergenza maltempo, ai fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all'articolo 4, comma 7, dell'O.D.C.P.C. n. 558/2018, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il termine di presentazione dell'offerta è fissato entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

L'offerta, da presentarsi tramite piattaforma del MePA, è articolata in: "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica".

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art.59 c. 4 del Codice.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

20. CONTENUTO DELLA SEZIONE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Documentazione amministrativa: le imprese concorrenti dovranno inserire negli appositi campi (indicati a sistema come “obbligatori”) e inviare a corredo dell’offerta, i documenti che di seguito si elencano, firmati digitalmente dal legale rappresentante, a pena di esclusione dalla gara:

- a. la presente lettera di invito, firmata digitalmente per accettazione;
- b. tutti gli elaborati facenti parte del Progetto Definitivo validato, firmati digitalmente per accettazione;
- c. l’attestazione, con annessa dichiarazione di conformità all’originale nei termini di legge, rilasciata da Società Organismo di Attestazione di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, e relativa alle Categorie OG2 Classifica III;
- d. la domanda di partecipazione alla gara **(All.1)**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, di cui dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
- e. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

21. CONTENUTO DELLA SEZIONE “OFFERTA ECONOMICA”

Il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

Offerta economica, a pena di esclusione, redatta su carta intestata utilizzando l’apposito allegato “Schema di offerta economica” **(All.2)**, a cui dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di € 16,00 datata e sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante di ogni componente il costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti, corredata dai documenti d’identità dei sottoscrittori, pena l’esclusione.

L’offerta dovrà riportare il ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori calcolato al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, fino alla seconda cifra decimale, indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà l’importo indicato in lettere;

L’ Operatore dovrà altresì compilare il modello di offerta generato dalla piattaforma MePa.

In caso di discordanza nell’offerta tra i due moduli prevarrà quello riportante il prezzo più favorevole all’amministrazione.

L’offerta dovrà contenere, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, la quantificazione, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di verifica delle offerte pervenute avverranno attraverso la piattaforma del MePA e saranno svolte da parte del RUP, assistito da due dipendenti della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio in qualità di testimoni.

Il RUP dichiarerà aperta la seduta pubblica, durante la quale si accerterà la conformità della documentazione pervenuta e la tempestività della sua ricezione tramite MePA.

Si procederà alla verifica e all'esame della Documentazione amministrativa presentata da ciascun offerente, procedendo a verificarne la regolarità e la correttezza formale.

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a **tre giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.



25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito. Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandra Ajese, e-mail aajese@regione.lazio.it – pec: politichevalorizzazione@regione.lazio.legalmail.it

Il Soggetto Attuatore delegato

Dott. Marco Marafini